



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL RICONOSCIMENTO
A PERSONE INDIGENTI
DELL'ESENZIONE DELLA SPESA
SANITARIA

Allegato ò Bò alla DCC nr. 42 della seduta del 7 novembre 2016

Art.1

Principi

1. Oltre a quanto disposto dalla vigente normativa i cittadini, che si trovano in determinate condizioni economiche, possono beneficiare dell'esenzione dalla spesa sanitaria(ad esclusione delle spese farmaceutiche).
2. L'esenzione verrà concessa dagli uffici comunali preposti a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che risultino in possesso dei requisiti elencati all'art.2 del presente regolamento, previa convocazione della Commissione Comunale "esenzione ticket".
3. L'esenzione avrà durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e le domanda di richiesta esenzione ticket dovranno essere presentate, con cadenza semestrale, entro il 30 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno per essere esaminate entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio successivi.
4. Per quei casi in cui si riscontrano aspetti di incertezza e/o discrezionalità, sarà cura dei competenti uffici disporre ulteriori accertamenti a carattere socio-economico tramite il Servizio Socio Assistenziale del "Consorzio Monviso Solidale"(o altro ente a ciò deputato) e/o tramite altre strutture quali, ad esempio, la Polizia Municipale, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza.
5. La Commissione Comunale "esenzione ticket" può richiedere ulteriori verifiche della situazione economica del soggetto richiedente ed eventuali integrazioni della documentazione presentata.
6. Per casi urgenti (così definiti dalla Responsabile dell'ufficio comunale all'Assistenza) la cui istanza sia pervenuta oltre i termini fissati nel precedente comma 3, potrà essere convocata, in via eccezionale la Commissione Comunale "esenzione ticket" che si riunirà entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esigenza.

Art.2

Criteri di esenzione

Possono fruire dell'esenzione dalla spesa sanitari i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti complessivi:

1. l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) calcolato ai sensi dei criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente, non deve essere superiore ad Euro 4.100,00 (quattromilacenti);
2. non siano proprietari o usufruttuari di beni immobili (terreni e/o fabbricati);
3. non siano proprietari di autovetture aventi più di 14 Cavalli Fiscali (10,2 Kw), o moto di cilindrata superiore a 125 cc. e che siano immatricolate da meno di 3(tre) anni(prima immatricolazione); oppure abbiano la disponibilità, a qualsiasi titolo, di autovettura con cilindrata fino a 2000 cc. immatricolata da meno di 5(cinque) anni, ovvero di vetture di lusso o sportive;
4. non siano titolari di beni patrimoniali (titoli, BOT, ecc.);
5. non conducano un tenore di vita incompatibile con lo stato di ristrettezza economica rappresentato;
6. non presentino altri sintomi evidenti di capacità reddituale personale;
7. sia il richiedente, sia i componenti del nucleo familiare, devono avere la residenza continuativa nel Comune di Cavallermaggiore da almeno 3(tre) anni. Tale limite non sarà preso in considerazione qualora il richiedente ed il nucleo familiare siano già in possesso di

un tesserino di esenzione dal pagamento della spesa sanitaria in corso di validità rilasciato da un'altra amministrazione comunale e con almeno 3(tre) anni di residenza continuativa in Italia, sempre che permanga lo stato di ristrettezze che diede origine alla concessione del beneficio.

8. qualora, pur in presenza dei requisiti sopra indicati, il nucleo familiare percepisca aiuti economici (una tantum) o ricorrenti da parte del Comune (buoni pasto, scuolabus, sostegno degli affitti ecc.) o da parte di altri Enti (es. integrazione del reddito da parte del Consorzio "Monviso Solidale"), o contributi regionali per libri di testo, borse di studio, ecc., che dovranno essere dichiarati al momento della richiesta di esenzione dal "ticket", non verrà concessa l'esenzione dalla spesa sanitaria se la somma di tali contributi risulti superiore ad Euro 1.500,00 (millecinquecento);
9. nel caso in cui l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare sia pari a zero, o nel caso in cui il reddito da lavoro dello stesso nucleo familiare sia pari a zero sarà necessaria una relazione del servizio sociale che documenti la situazione economica familiare del nucleo ed esprima il parere in merito all'eventuale concessione dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria.

Art.3

Casi particolari

In deroga a quanto disposto dall'art.2, potrà venire riconosciuta l'esenzione dalla spesa sanitaria a favore di:

1. minori in affidamento etero-familiare e soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni, previa dichiarazione del Servizio Socio-Assistenziale;
2. situazioni segnalate dal Servizio Socio-Assistenziale che, per particolari situazioni, attesti la necessità di esenzione dalla spesa sanitaria.

Indipendentemente dalle condizioni previste dall'art.2, sulla scorta degli esiti degli accertamenti effettuati, si potrà accordare l'esenzione anche in via temporanea, purchè le condizioni di disagio risultino ben documentate ed accertate anche per tramite gli Enti e Servizi indicati nel comma 4 dell'art.1.

Oltre a quanto disposto dalla vigente normativa i cittadini, che si trovano in determinate condizioni economiche, possono beneficiare dell'esenzione dalla spesa sanitaria (ad esclusione delle spese farmaceutiche).

Art.4

Azienda Sanitaria Locale

La Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n.51-7754 in data 10 dicembre 2007 ad oggetto "Estensione della fascia delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica ed abolizioni del limite di età", la quale dispone che a far data dal 01 gennaio 2008 possono beneficiare dell'esenzione dai ticket regionali sui farmaci:

- i cittadini residenti (senza limiti di età) appartenenti ai nuclei familiari il cui reddito complessivo, riferito all'anno precedente, sia inferiore a 36.151,68 euro (in analogia a quanto già previsto dalla norma nazionale, Legge 537/1997 e s.m.i. per le esenzioni dalle prestazioni diagnostiche e specialistiche); indipendentemente dall'età anagrafica;
- i cittadini residenti, appartenenti ai nuclei familiari con reddito compreso nel tetto stabilito

dal presente provvedimento, che intendano usufruire dell'esenzione dal ticket regionale sui farmaci, dovranno essere muniti di esenzione rilasciata dall'Azienda sanitaria di residenza sulla base di autocertificazione, riportante il codice ministeriale E11 da apporre, a cura del prescrittore, sulle ricette farmaceutiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

- per i cittadini ultrasessantacinquenni già in possesso di codice E11, rimane valida tale certificazione di esenzione, senza necessità di ulteriori rinnovi;
- ai cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, agli iscritti nelle liste di mobilità ed i cittadini in cassa integrazione straordinaria (ed i familiari a carico) si applicano le disposizioni di cui al provvedimento regionale D.G.R. n.51-7754 del 10.12.2007 e viene revocata la D.G.R.54-2431 del 20.03.2006 nella parte relativa;
- sono mantenute le vigenti specifiche esenzioni, certificate direttamente dal medico curante, per i cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali).

Art.5

Documentazione necessaria

I soggetti che presentano domanda dovranno allegare alla stessa i seguenti documenti:

- attestazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità;
- copia della dichiarazione sostitutiva unica presentata all'Ente che ha rilasciato l'attestazione I.S.E./I.S.E.E.;
- fotocopia del tesserino sanitario;
- fotocopia della carta di circolazione dei veicoli posseduti;
- relazione del Servizio Sociale che attesti l'effettivo stato di necessità del richiedente e del suo eventuale nucleo familiare, trattandosi di soggetti già noti allo stesso Servizio e/o da questo già oggetto di assistenza ovvero se lo stesso Servizio abbia notizia di assistenza ottenuta dall'interessato/a da altri Enti/Associazioni operanti nel territorio;
- documentazione attestante il regolare versamento dei tributi Comunali ed il pagamento dei servizi ottenuti, anche se con costo ridotto per agevolazioni concesse dall'Ente;
- fotocopia di documenti ritenuti utili per la valutazione della domanda.

Art.6

Controlli

Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stato di ristrettezze potranno essere effettuati controlli ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.9 del 27 febbraio 2002 e, in caso di conclusione positiva della procedura, si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate, ed ottenute indebitamente, ai sensi dell'art.75 del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445.